

Stazione Unica Appaltante Regione Liguria – delibere di giunta regionale n. 1059 e 1060/2012
14 Settembre 2012

La giunta regionale ligure, in conformità alle disposizioni legislative statali (articolo 13, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011, art. 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), procede nella definizione delle modalità di costituzione della Stazione Unica Appaltante (SUA) per l'ambito territoriale regionale.

Recentemente la delibera 1059 ha dato seguito alla precedente n. 1330 del 04/11/2011 che ha provveduto ad approvare la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale e licenziato la bozza di Convenzione relativa alla Stazione Unica Appaltante Regionale, tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di Savona, la Prefettura di La Spezia, gli Enti appartenenti al settore regionale allargato, gli Enti strumentali della Regione, le Società regionali, l'Autorità Portuale di Genova e la Regione Liguria.

La DGR 1059 prevede che la convenzione abbia per oggetto l'attività della Regione Liguria ed il settore regionale allargato, quale centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 d. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii, la sua durata è prevista per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di stipulazione e può essere rinnovata ad ogni scadenza per un periodo analogo a quello iniziale.

Secondo l'articolo 3 *"Alla Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria è attribuita la competenza in ordine alle procedure per l'individuazione del terzo contraente relativamente alle procedure di gara, di servizi e di forniture sopra e sotto la soglia comunitaria, di interesse comune ai soggetti sottoscrittori o a parte di essi.*

2. È, comunque, facoltà della S.U.A.R. svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per gare di lavori, appalto di servizi e forniture di beni di interesse del singolo ente aderente, previa specifica delega e motivato accordo con il soggetto richiedente.

3. La S.U.A.R. svolge le seguenti attività e servizi:

a. acquisisce i piani annuali e triennali dei lavori pubblici dei soggetti convenzionati per il successivo inoltrare alla Prefettura competente, anche tramite il sistema informativo del portale regionale degli appalti "Appaltiliguria"; analoga attività viene svolta nei confronti delle centrali di committenza di cui alla legge regionale n. 14/2007 e ss.mm.ii. ed alla legge regionale 42/2006 e ss.mm.ii.;

b. acquisisce gli atti tecnici-amministrativi relativi alle gare da indire e di cui preliminarmente accerta la completezza e la correttezza formale in ordine alle procedure, ivi compreso l'atto approvativo del progetto posto a base di gara;

c. acquisisce gli atti relativi alla copertura finanziaria di spesa secondo le previsioni del quadro economico, che potrà essere corredata da contratto di mutuo o attestazione di finanziamenti regionali o statali;

d. acquisisce i fondi necessari per sostenere le spese di gara (apertura C.I.G. e pubblicità legale);

e. collabora con i soggetti aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto;

f. concorda con i soggetti aderenti la procedura di gara per la scelta del contraente;

g. collabora con i soggetti aderenti alla redazione del capitolato speciale;

h. adotta il provvedimento di autorizzazione a contrarre ai sensi dell'art. 11, c. 2, del D. Lgs. 163/2006, previa individuazione, in collaborazione con i soggetti di volta in volta interessati, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione, in caso di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- i. redige gli atti di gara;*
- j. comunica tempestivamente ai Prefetti competenti la pubblicazione del bando di gara ai fini dell'eventuale attivazione degli accertamenti preliminari di cui all'art. 12, D.P.R. n. 252/1998; analoga attività viene svolta nei confronti delle centrali di committenza di cui alla legge regionale n. 14/2007 e ss.mm.ii. ed alla legge regionale 42/2006 e ss.mm.ii.;*
- k. nomina la commissione di gara e la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Presidente delle Commissioni verrà scelto dalla S.U.A.R. nell'ambito del personale della Regione Liguria o degli Enti convenzionati del settore corrispondente per materia a quello oggetto di gara, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii., ovvero detta funzione potrà essere assunta direttamente dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale;*
- l. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa;*
- m. trasmette alla Prefettura competente l'elenco di tutte le imprese che hanno partecipato alla procedura di gara, anche ai fini di eventuali accertamenti da parte del Gruppo Interforze; analoga attività viene svolta nei confronti delle centrali di committenza di cui alla legge regionale n. 14/2007 e ss.mm.ii. ed alla legge regionale 42/2006 e ss.mm.ii.;*
- n. verifica l'anomalia dell'offerta, mediante la commissione di gara, o altra commissione tecnica all'uopo costituita;*
- o. inoltra, dopo l'aggiudicazione provvisoria, richiesta di informazione antimafia nei casi indicati dall'art. 9 comma 1 della presente convenzione; analoga attività viene svolta nei confronti delle centrali di committenza di cui alla legge regionale n. 14/2007 e ss.mm.ii. ed alla legge regionale 42/2006 e ss.mm.ii.;*
- p. adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunica gli esiti ai partecipanti;*
- q. gestisce l'attività di precontenzioso e di accesso agli atti di gara;*
- r. trasmette al soggetto aderente le informazioni di cui all'art. 6 comma 2 lettera a) del D.P.C.M. 30 giugno 2011; analoga attività viene svolta nei confronti delle centrali di committenza di cui alla legge regionale n. 14/2007 e ss.mm.ii. ed alla legge regionale 42/2006 e ss.mm.ii."*

Restano in forza dell'articolo 4 di competenza dei soggetti convenzionati le attività di:

- "a. individuazione delle opere da realizzare o dei servizi e dei beni da acquisire e delle fonti di finanziamento;*
- b. nomina del Responsabile Unico del Procedimento, fatta salva la competenza della S.U.A.R. in ordine alla nomina del Responsabile del Procedimento amministrativo di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2008 n. 5 e ss.mm.ii.;*
- c. redazione, verifica e validazione dei progetti, corredati di tutta la documentazione prevista dal d.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;*
- d. adozione degli atti di approvazione dei progetti e dell'impegno di spesa;*
- e. individuazione, in collaborazione con la S.U.A.R., degli schemi di contratti;*
- f. individuazione, d'accordo con la S.U.A.R., della procedura di gara per la scelta del contraente;*
- g. redazione, in collaborazione con la S.U.A.R., dei capitolati di gara;*
- h. stipulazione del contratto di appalto con l'aggiudicatario, e gestione di tutti gli adempimenti successivi relativi all'esecuzione dello stesso, ivi comprese tutte le comunicazioni d'obbligo all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, nonché le comunicazioni alla Prefettura competente relativi all'esecuzione del contratto;*
- i. impegno ad inserire negli atti contrattuali conseguenti alle procedure di gara espletate dalla S.U.A.R. le clausole impegnative e di risoluzione espressa già indicate nei bandi e nei disciplinari di gara e*

specificatamente quelle contenute nella presente convenzione;

j. trasmissione, su richiesta della S.U.A.R., di ogni informazione relativa all'esecuzione dei contratti stipulati a seguito delle procedure di gara gestite dalla S.U.A.R.;

k. comunicazione alla S.U.A.R. di tutte le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione dei contratti.

l. registrazione delle informazioni di cui ai punti j. e k. del presente articolo nel sistema informativo di cui al successivo art. 13, messo all'uso a disposizione degli enti aderenti."

L'articolo 8 della bozza di convenzione descrive i contenuti delle clausole contrattuali:

"I bandi di gara sono predisposti dalla S.U.A.R., secondo schemi tipo definiti dal Comitato Tecnico di cui al comma 3 dell'art. 67 del regolamento regionale n. 2/2012 ed approvati con decreto del Dirigente regionale competente in materia di gare e contratti.

2. Nel bando andrà indicato che l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare al soggetto aderente, per il successivo inoltrare alla Prefettura competente ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo – qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 – servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze;

3. Il bando dovrà altresì contenere la previsione di clausole di risoluzione espressa, da inserire nei contratti conseguenti alle procedure concorsuali, in caso di esito interdittivo delle informazioni antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente.

4. Nel bando sarà inserita la clausola che impegna l'impresa aggiudicataria a riferire tempestivamente alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza.

5. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo agli Enti aderenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto.

6. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

7. Il bando di gara dovrà contenere una clausola che obbliga tutte le imprese partecipanti alla gara di appalto ad accettare di essere sottoposte ad eventuali verifiche antimafia.

8. Nel bando dovrà inoltre essere espressamente sancito l'obbligo del soggetto aggiudicatario di dare immediata comunicazione al soggetto aderente e alla Prefettura competente delle violazioni da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Il disciplinare di gara dovrà, comunque, contenere una clausola per la quale l'impresa si impegna ad autodichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Le ditte dovranno, altresì, certificare che non si sono accordate e non si accorderanno con altri partecipanti alla gara.

10. Nel bando di gara e nel contratto dovrà essere inclusa una clausola che preveda la possibilità di procedere da parte dell'Ente aderente alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

11. Il bando dovrà, altresì, prevedere l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente alla sicurezza sul lavoro, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998”.

La delibera 1060 estende la convenzione all'ANCI e propone l'attribuzione alla SUAR regionale della competenza in ordine alle procedure per l'individuazione del terzo contraente relativamente alle procedure di gara di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell'I.V.A. indette da Comuni aderenti alla convenzione.

Restano sostanzialmente invariate le competenze, le attività dei soggetti convenzionati e i contenuti delle clausole contrattuali.

In allegato la documentazione.